

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Settore Cultura, Turismo, Sport e Ambiente

(Art. 12 Legge 7 Agosto 1990. n.241 e successive modifiche ed integrazioni)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 03.02.2018)

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità alle quali il Comune, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, deve attenersi per la concessione di contributi assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e interventi

L'Amministrazione Comunale di Ula Tirso, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni e contributi economici.

La concessione di contributi e benefici economici a Enti ed Associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità nei settori di competenza dell'Amministrazione.

L'erogazione di agevolazioni e contributi economici può essere riferita anche ad attività programmate dall'Ente per integrarle o completarle con attività di Associazioni, Comitati, Organismi etc.

I contributi e benefici economici si distinguono in:

- a) Contributi ordinari a sostegno dell'attività delle Associazioni, Comitati, Organismi etc.;
- b) Contributi finalizzati alla realizzazione di eventi programmati dall'Ente;
- c) Contributi di carattere occasionale e benefici economici.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Possono accedere a contributi i soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che hanno la sede legale e/o operativa nel Comune di Ula Tirso o comunque i soggetti pubblici o privati a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

In particolare, i soggetti beneficiari, esclusi dai divieti di cui all'art. 4, comma 6 del DL. 95 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 07.08.2012, possono essere i seguenti:

- Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- Enti e Associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

- Organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli Enti territoriali e Locali;
- Comitati di cui all'art. 39 del Codice Civile;
- Confraternite di cui all'art. 16, c. 1 lett. b) della L. 20 maggio 1985, n. 222.

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

Requisito fondamentale per l'accesso ai contributi ordinari è che il soggetto beneficiario sia iscritto all'Albo Comunale di cui al Capo II del presente regolamento.

Art. 3 - Settori di intervento

Il Comune di Ula Tirso per le finalità di cui all' art. 1 può intervenire con la concessione di contributi a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a) Culturale e dei beni artistici, storici e archeologici;
- b) Sportivo e ricreativo;
- c) Turistico;
- d) Dello sviluppo economico e promozione del territorio;
- e) Ambientale;
- f) Altri settori di competenza.

Art. 4 - Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici, storici e archeologici sono in particolare destinati ai soggetti di cui all'art. 2 che:

- a) Realizzano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune di Ula Tirso;
- b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- c) Avviano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni culturali, artistici, storici e archeologici;
- d) Agevolano la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
- e) Promuovono, organizzano e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema e spettacolo ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
- f) Favoriscono attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folkloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
- g) Promuovono l'organizzazione di feste civili o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali.

Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici, storici e archeologici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'Amministrazione, da Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni e Comitati per:

- a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali, storici e archeologici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio Comunale;
- b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico, archeologico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 5 - Settore sportivo e ricreativo

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e seguenti.

Il Comune interviene a sostegno delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale con lo scopo di incentivare la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, la formazione educativa dei giovani e per avvicinare i cittadini alle attività fisico-motorie e rieducative. Le società sportive devono essere costituite con atto e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata. Sono ammessi al contributo le società sportive, polisportive e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti e iscritte all'Albo Regionale delle Società Sportive. Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico.

Il contributi ed i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

- a) Sostenerne l'attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in tutte le fasce d'età;
- b) Promuovere, organizzare e incentivare la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolte ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
- c) Favorire l'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- d) Organizzare manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- e) Promuovere, organizzare e realizzare attività ricreative e del tempo libero;
- f) Incentivare l'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
- g) Sostenere e valorizzare la pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti ed in particolare modo con la scuola.

Art. 6 - Settore turistico

I contributi di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) Promozione turistica;
- b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, volantini e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d) Realizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e) Supporto e assistenza ai turisti;

- f) Allestimento di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale.

Art. 7 - Settore dello sviluppo economico e promozione del territorio

Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti e alle aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a) Incentivazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione del territorio e dei prodotti locali;
- b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione del territorio e dei prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c) Ottimizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune;
- d) Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale.

Art. 8 - Settore ambientale

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) Organizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze comunali in detta materia.

CAPO II - ALBO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI

Art. 9 - Finalità

Il Comune di Ula Tirso riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.

Art. 10 - Istituzione dell'Albo

È istituito l'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi, di seguito denominato per brevità "Albo", aventi sede nel territorio comunale di Ula Tirso. L'Albo è tenuto e aggiornato annualmente dal Servizio Amministrativo-Sociale, qualora pervengano istanze di iscrizione. Ai

fini dell'inserimento nell'Albo è necessario che i soggetti:

- a) Perseguano una o più finalità di cui all'art. 9;
- b) Non abbiano scopo di lucro;
- c) Non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria. I Comitati di cui all'art. 39 del Codice Civile, data la loro durata temporanea, non sono soggetti all'iscrizione all'Albo.

Art. 11 - Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi coloro che:

- a) Siano regolarmente costituiti ed abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio comunale;
- b) Garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento e dallo statuto comunale vigente.

Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì esseri iscritti all'Albo le Associazioni o altri Organismi a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel Comune di Ula Tirso, attività in ambito comunale.

Art. 12 - Ufficio competente alla gestione

La gestione dell'Albo di cui al presente regolamento è di competenza del Servizio Amministrativo- Sociale del Comune di Ula Tirso.

Art. 13 - Formazione Albo e modalità di iscrizione

In prima istanza, la domanda di iscrizione all'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi, formulata su apposito modulo, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo, entro i termini stabiliti dal bando.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo o dello statuto registrati;
- b) Dichiarazione con la consistenza numerica dell'Associazione o altro Organismo, il nominativo del legale rappresentante e l'elenco dei membri del consiglio direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- c) Codice fiscale dell'Associazione o altro Organismo;
- d) Documento di identità valido del legale rappresentante dell'Associazione o altro Organismo;
- e) Per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- f) Per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza;
- g) Dichiarazione che l'attività non ha scopo di lucro;
- h) Relazione sull'attività svolta;

- i) Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici;
- j) Eventuali altre indicazioni previste dal bando.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento. Lo stesso ufficio, previa verifica dei requisiti e della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina di accogliere o meno l'istanza di iscrizione.

L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione o di altro organismo richiedente.

Art. 14 - Elenco dei soggetti beneficiari dei contributi iscritti

Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune ed inserimento nel sito web istituzionale dell'Ente.

La gestione e la pubblicità dell'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi sono assegnate al Servizio Amministrativo-Sociale, che istruisce le richieste di iscrizione e gli aggiornamenti.

Art. 15 - Comunicazioni periodiche

Ciascun iscritto all'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi del Comune di Ula Tirso si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto ogni eventuale variazione intervenuta sull'entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo statuto o la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione.

Art. 16 - Revisione e aggiornamento dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo, in previsione della quale le Associazioni o altri Organismi dovranno inviare entro il 31 gennaio di ogni anno:

- a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo statuto, l'elenco di coloro che ricoprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti invariati;
- b) Relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- c) Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che non si sono registrati movimenti economici;
- d) Eventuali modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali.

Art. 17 - Cancellazione dall'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi

Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la mancata presentazione dei documenti, comporta la cancellazione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo viene disposta previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'Associazione o altro Organismo interessati. Il soggetto ha la possibilità di inviare le sue osservazioni che dovranno essere valutate.

L'eventuale cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

Art. 18 - Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi

I soggetti iscritti all'Albo Comunale costituiscono l'Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi, che si può riunire per iniziativa propria o per iniziativa dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Ula Tirso intende valorizzare il ruolo partecipativo delle Associazioni e/o Organismi iscritti all'Albo Comunale, e potrà convocare incontri ed iniziative.

Saranno incentivate le fasi di ascolto, di reciproca informazione e discussione per far emergere proposte legate alle finalità e iniziative degli stessi.

Art. 19 - Attività di consultazione

L'Amministrazione Comunale potrà convocare le associazioni o altro organismo iscritti all'Albo Comunale, attraverso la convocazione dell'Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi, in occasione dei momenti più significativi della vita della comunità, per far crescere la cultura civica e la cittadinanza attiva, per condividere iniziative a carattere sociale, culturale e sportivo, per promuovere e coordinare il calendario annuale delle manifestazioni locali.

Art. 20 - Concessione di contributi

Il Comune di Ula Tirso rileva quale requisito fondamentale, ma non esclusivo, l'iscrizione all'albo per avere accesso a contributi economici, ad eccezione dei contributi ordinari, per i quali è richiesta l'iscrizione.

Art. 21 - Convenzioni

Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale, si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune di Ula Tirso e i soggetti iscritti all'Albo, secondo la normativa vigente.

La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verificare lo svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta delle stesse.

La collaborazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura del soggetto che sottoscrive la convenzione con il Comune nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

La convenzione dovrà prevedere le modalità della gestione delle spese che saranno sostenute dalle Associazioni convenzionate con fondi comunali. A tal fine il Comune anticipa il 70% delle somme necessarie, mentre il saldo sarà erogato previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute, accompagnata da una dettagliata relazione e dalle pezze giustificative in regola col fisco.

CAPO III - CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 22 - Modalità e procedure per la richiesta di contributi ordinari

Annualmente la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, nell'individuazione dell'ammontare del finanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione, quantifica i

finanziamenti da concedersi suddivisi per settore e per tipologia di intervento.

Il bando per l'erogazione di contributi potrà essere pubblicato anche prima dell'approvazione del bilancio di previsione, subordinando la quantificazione dei singoli contributi all'effettivo stanziamento di bilancio.

La domanda deve contenere:

- a) Generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'Ente, Istituzione, Fondazione o Associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo Codice Fiscale o Partita IVA;
- b) Esposizione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata una programmazione annuale nella quale dovrà essere dettagliatamente illustrata ogni attività o iniziativa che si intende effettuare, indicando, per ciascuna, il periodo ipotetico nel quale si intende realizzarla e la relativa previsione di spesa;
- c) Impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare la relativa rendicontazione;
- d) Dichiarazione che le cariche all'interno dell'Ente, dell'Istituzione, della Fondazione o dell'Associazione hanno carattere di gratuità;
- e) Indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate nello stesso anno ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- f) Copia del Bilancio di Previsione riferito all'anno per il quale si richiede il contributo;
- g) Rendiconto Economico Finanziario delle gestioni riferite ai due anni precedenti;
- h) Programma annuale delle attività;
- i) Impegno ad accettare le norme contenute nel presente Regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 241/90;
- j) Impegno a fare risultare l'erogazione economica mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa ed alla manifestazione della seguente dicitura: "In collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Ula Tirso";
- k) Copia dello Statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune;
- l) Altre eventuali indicazioni previste nel bando.

Le attività e le iniziative da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 2, definite dal bando, dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché eventualmente di quella inerente specifiche attività (es. somministrazione di alimenti e bevande). In tal senso, se dovuto in base alla normativa, sulla base di apposito accordo, l'Ente ovvero le Associazioni o altro Organismo, dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative, nonché sottoscrivere adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso eventuali prestatori di lavoro (RCO). In caso di responsabilità a carico delle Associazioni o altro Organismo, l'operatività o meno delle coperture assicurative non libera gli stessi da alcuna responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Resta inteso che le Associazioni o altro Organismo risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative

sull'inquinamento acustico.

Art. 23 - Criteri di valutazione delle richieste di contributi ordinari - Assegnazione - Rendicontazione

La quantificazione dei singoli contributi è subordinata alla effettiva previsione di bilancio. I criteri di valutazione delle richieste di contributi ordinari sono i seguenti:

1. **Livello di qualità delle attività programmate - Punti 20**
 - a) Grado di originalità, innovazione e creatività della programmazione presentata;
 - b) Pluralità delle iniziative programmate (numero e varietà degli eventi);
 - c) Dimensione sociale e pertinenza delle attività programmate con riferimento ai destinatari e/o beneficiari e all'impatto sul pubblico in generale;
 - d) Qualità della domanda: completezza della domanda, chiarezza nella descrizione del progetto, dettagliata ripartizione delle voci in bilancio.
2. **Incidenza sul territorio - Punti 20**
 - a) Potenzialità delle attività programmate di dar luogo a collaborazioni continuative e sostenute, ad attività complementari o a benefici permanenti per il territorio, con particolare attenzione alle zone a forte disagio sociale ed economico;
 - b) Capacità di coinvolgimento delle scuole, con particolare riferimento al rischio di dispersione scolastica.
3. **Sostenibilità in termini di durevolezza sul lungo periodo delle attività proposte - Punti 10**
 - a) Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale).
4. **Capacità operativa del soggetto proponente - Punti 15**
 - a) Curriculum vitae del soggetto richiedente e dei referenti;
 - b) Anni di attività comprovata del soggetto richiedente;
 - c) Numero soci;
 - d) Formazione e qualificazione dei soci;
 - e) Rassegna stampa.
5. **Accessibilità alle iniziative programmate - Punti 10**
 - a) Accessibilità cittadini diversamente abili.
6. **Livello di collaborazione con soggetti di eccellenza nel campo di riferimento - Punti 15**
 - a) Riconoscimento da parte di soggetti di eccellenza a rilevanza locale, nazionale e internazionale;
 - b) Qualità del partenariato per la realizzazione del programma presentato.
7. **Sede legale e operative (punteggi non cumulabili) - Punti 10**
 - a) Sede legale e operativa a Ula Tirso - **punti 8**;
 - b) Sede legale o operativa non a Ula Tirso - **punti 2**.

I punteggi dei singoli criteri dal n. 1) al n. 6) sono attribuiti in proporzione sulla base dei pesi previsti dal bando.

I soggetti assegnatari di contributi, successivamente allo svolgimento dell'iniziativa, entro sessanta giorni dalla conclusione della medesima, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale adeguata rendicontazione.

Il rendiconto deve contenere:

- a) Relazione illustrativa dell'iniziativa, riguardante anche i risultati raggiunti, corredata da copia della documentazione probatoria della sua realizzazione (ad esempio: rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario, dal quale dovrà emergere

l'intervento del Comune);

b) Bilancio consuntivo dell'iniziativa, comprensivo delle voci di entrata e di uscita, corredato della documentazione contabile fiscalmente valida, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco dettagliato delle stesse pezze giustificative e, nel caso in cui la documentazione non sia consegnata in originale, della dichiarazione di conformità delle copie agli originali;

c) Ogni altro documento che l'ufficio comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

I contributi, ferme restando le modalità e i tempi di presentazione delle domande, sono di regola assegnati e liquidati dal Comune dopo la realizzazione delle iniziative e la presentazione dei rendiconti.

Gli uffici provvederanno a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione dei benefici ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.

I contributi concessi su base annuale dovranno essere rendicontati entro il 20 gennaio dell'anno successivo, e comunque prima della presentazione di nuova domanda di finanziamento.

Il bando potrà prevedere l'erogazione, nell'anno in corso, di un acconto non superiore al 50% del contributo assegnato per l'anno di riferimento. In tal caso, in sede di presentazione del rendiconto, verranno effettuate le operazioni di conguaglio.

Nel caso si accertasse che le attività previste nel programma oggetto del contributo non siano state effettuate in tutto o in parte ed il contributo fosse già stato erogato anche solo in parte, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale in proporzione entro il termine massimo di venti giorni dall'accertamento della contestazione. I soggetti assegnatari di finanziamenti sono comunque tenuti a restituire la parte del finanziamento che non corrisponde alle spese effettivamente sostenute o al programma presentato in misura proporzionale.

La mancata presentazione della documentazione prevista per il rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Art. 24 - Contributi ordinari per iniziative/manifestazioni/eventi di preminente interesse per la popolazione

Per iniziative e manifestazioni di preminente interesse per la popolazione, che sono diretta espressione di credenze religiose e manifestazioni civili, aventi una cadenza temporale costante negli anni ed un elevato grado di partecipazione non solo locale, l'Amministrazione può prevedere la concessione di un contributo annuale il cui importo complessivo viene determinato preventivamente dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale con proprio atto individua annualmente le festività di preminente interesse popolare meritevoli di contributo.

I criteri generali di ripartizione da applicare per il successivo bando sono i seguenti:

1. Tipologia festività;
2. Storicità della festività;
3. Grado di partecipazione della popolazione non solo locale rispetto al programma;

4. Livello di promozione territoriale.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della rendicontazione e la relativa liquidazione dei contributi assegnati per lo svolgimento di attività e iniziative di preminente interesse per la popolazione si fa totale riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 23 del presente Regolamento relative alla presentazione della rendicontazione e alla liquidazione dei contributi ordinari.

Art. 25 - Contributi di carattere occasionale e benefici economici

Possono avvalersi del beneficio occasionalmente anche i soggetti non iscritti all'Albo Comunale, che propongano all'Amministrazione una iniziativa/manifestazione/evento di carattere non ricorrente, ovvero anche in periodi ripetuti nel tempo, ma che in ogni caso consenta all'Ente di raggiungere risultati di elevata rilevanza regionale, nazionale e/o internazionale, da realizzare nel territorio di Ula Tirso e per i quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un rilevante interesse generale della comunità, di carattere regionale, nazionale o internazionale, tale da giustificare un intervento del Comune.

L'intervento può consistere in una partecipazione diretta, mediante la realizzazione parziale da parte dell'Ente e/o indiretta, a mezzo di trasferimenti di fondi o utilizzo di beni o strutture comunali.

La quantificazione del contributo è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Tipologia iniziativa/manifestazione/evento;
- 2) Spesa complessiva a carico del richiedente e grado di cofinanziamento richiesto all'Ente;
- 3) Modalità di promozione della tutela e fruizione dei beni artistici, culturali, naturali, archeologici ed ambientali del territorio;
- 4) Dotazioni strutturali e numero di partner;
- 5) Realizzazione di eventi e attività similari.

La richiesta per accedere agli interventi di carattere occasionale deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Ula Tirso almeno 30 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'iniziativa/manifestazione/evento oggetto di contributo/vantaggio economico; alla richiesta dovranno essere allegati i documenti utili alla definizione dell'interesse generale ed alla quantificazione del contributo.

Tali interventi sono subordinati allo stanziamento in bilancio dei mezzi finanziari necessari e la liquidazione è disposta a seguito di presentazione di regolare rendicontazione delle spese, corredata da relazione sulle attività svolte.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Rapporti - Responsabilità - Esclusioni

Il Comune di Ula Tirso resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli soggetti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi

amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto o di obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 27 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune

I soggetti che ricevono da parte del Comune erogazioni economiche per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con l'intervento e la collaborazione del Comune.

Art. 28 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e/o il patrocinio.

Il Comune rimane altresì estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e/o patrocinio e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo e/o del patrocinio.

Il soggetto beneficiario, per la realizzazione dell'iniziativa, dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge e si assume ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

Art. 29 - Pubblicità

Il presente regolamento, ai fini della sua più ampia conoscenza e diffusione, verrà pubblicato oltre che all'Albo Pretorio online dell'Ente, sul sito istituzionale del Comune e, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente in materia, D. Lgs. n° 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici" - "Criteri e modalità" del medesimo sito istituzionale.

Art. 30 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Sommario

PREMESSA	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Finalità e interventi	2
Art. 2 - Soggetti beneficiari	2
Art. 3 - Settori di intervento	3
Art. 4 - Settore culturale e dei beni artistici, storici e archeologici	3
Art. 5 - Settore sportivo e ricreativo.....	4
Art. 6 - Settore turistico	4
Art. 7 - Settore dello sviluppo economico e promozione del territorio	5
Art. 8 - Settore ambientale	5
CAPO II - ALBO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI	5
Art. 9 - Finalità	5
Art. 10 - Istituzione dell'Albo.....	5
Art. 11 - Requisiti per l'iscrizione.....	6
Art. 12 - Ufficio competente alla gestione	6
Art. 13 - Formazione Albo e modalità di iscrizione.....	6
Art. 14 - Elenco dei soggetti beneficiari dei contributi iscritti.....	7
Art. 15 - Comunicazioni periodiche	7
Art. 16 - Revisione e aggiornamento dell'Albo	7
Art. 17 - Cancellazione dall'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi.....	7
Art. 18 - Assemblea dei soggetti beneficiari dei contributi.....	8
Art. 19 - Attività di consultazione	8
Art. 20 - Concessione di contributi	8
Art. 21 - Convenzioni	8
CAPO III - CONTRIBUTI ORDINARI.....	8
Art. 22 - Modalità e procedure per la richiesta di contributi ordinari	8
Art. 24 - Contributi ordinari per iniziative/manifestazioni/eventi di preminente interesse per la popolazione	11
Art. 25 - Contributi di carattere occasionale e benefici economici	12
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 26 - Rapporti - Responsabilità – Esclusioni.....	12
Art. 27 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune	13
Art. 28 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune.....	13

Art. 29 - Pubblicità.....	13
Art. 30 - Norme finali.....	13
Art. 31 - Entrata in vigore.....	13